



TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA

Riunito in camera di consiglio nelle persone di:

Silvana Oronzo

Presidente

Andrea Canciani

Giudice

Maria Teresa De Sanctis

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso con cui la società A.I.G.A. s.p.a, con sede legale in Ventimiglia, Passeggiata Trento Trieste n. 31/A, P. IVA e C.F. n. 01157540087, in persona dell'Amministratore Delegato Ing. Ennio Trebino, giusta delega conferitagli dal Consiglio di Amministrazione in data il 27.12.2016, ha proposto domanda *ex art.* 161, comma 6, l.f., riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3 l.f. o di depositare domanda ai sensi dell'art. 182 bis, primo comma, l.f. entro il termine che sarà all'uopo fissato;

Preso atto che la ricorrente ha sede legale nel circondario di questo Tribunale e che non sussistono, allo stato, elementi per ritenere che la "sede principale" dell'impresa sia sita in diverso distretto;

Osservato in via preliminare che, allo stato degli atti e tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte nella pronuncia del 27.9.2013 n. 22209, la partecipazione peraltro non totalitaria del Comune di Ventimiglia al capitale sociale della società proponente e lo svolgimento di attività di servizio pubblico non comporta di per sé equiparazione ad un ente pubblico (con conseguente esclusione dalla assoggettabilità alle procedure concorsuali);

Riservata in ogni caso ogni più approfondita valutazione circa la legittimazione attiva di AIGA S.p.a. alla presentazione di domanda di concordato preventivo all'esito del deposito da parte della società proponente del proprio Statuto, senza che ciò possa giustificare la richiesta di proroga del termine per il deposito della proposta;

Verificato il rispetto delle formalità previste dall'art.152, 2° e 3° comma, l.f. in quanto la proponente ha prodotto sub doc. 3 il verbale di riunione del consiglio di amministrazione redatto dal notaio Marco Re, in data 27.12.2016, registrato il 3.1.2017, nel quale peraltro si dichiara che "lo statuto sociale non prevede alcuna particolare competenza per la delibera in oggetto, per cui nulla osta alla sua assunzione";

Verificato l'avvenuto deposito dei bilanci di esercizio relativi all'anno 2013, 2014 e 2015 e dell'elenco dei creditori previsto dall'art.161, 6° comma, l.f.;



Considerato in particolare che, non essendo ancora decorso il termine di legge per l'approvazione ed il deposito del bilancio relativo all'anno 2016, al fine di consentire agli organi della procedura di valutare lo stato della società con riferimento all'esercizio chiuso al 31.12.2016, la società depositerà situazione patrimoniale aggiornata, che dia conto anche della situazione patrimoniale e contabile al 31.12.2016;

Preso atto che la società proponente si è riservata la presentazione di una proposta di concordato in continuità o in alternativa di un accordo di ristrutturazione dei debiti, senza allo stato nulla aver anticipato circa gli elementi portanti del piano, né aver richiesto alcuna autorizzazione al compimento di atti;

Premesso che resta ferma, per l'ipotesi in cui l'imprenditore intendesse proseguire l'attività di impresa e fosse possibile qualificare la domanda quale concordato in continuità, nel rispetto della normativa di settore e di quanto eventualmente statuito dagli organi di giustizia amministrativa, l'applicabilità della disciplina di cui agli artt. 182 quinquies c.3 e 186 bis legge fall., anche ai fini della presentazione di eventuali istanze di autorizzazione al compimento di determinati atti (finanziamenti, atti urgenti di straordinaria amministrazione, pagamenti dei crediti anteriori), dovendosi garantire il miglior interesse dei creditori secondo la disciplina ordinaria del concordato preventivo, fermo restando il potere dell'Ente di governo d'ambito o delle autorità amministrative competenti di assicurare la continuità del servizio nelle forme meglio ritenute;

Considerata la situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione prodotta e tenuto conto dei possibili riflessi pubblicistici della presente procedura concorsuale si ritiene opportuno disporre la nomina del Commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013;

Ritenuto, peraltro, che in ragione della particolare natura del procedimento è necessario disporre il deposito di adeguata cauzione a garanzia del pagamento delle spese di procedura ed, in particolare, di quelle necessarie a corrispondere gli oneri di spettanza del commissario giudiziale;

Ritenuto che, quanto alla decorrenza del termine, l'art. 33 del D.L. 22/6/2012, conv. dalla l. 7/8/2012 n. 134, modificando tra l'altro l'art. 161 l.f. ha introdotto la possibilità di posticipare la presentazione del piano, della proposta e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 ad un momento successivo rispetto al deposito del ricorso *"entro un termine compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi"*; considerato che tale modalità di presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (c.d. *domanda prenotativa*) costituisce un'alternativa rispetto all'ordinario deposito simultaneo, il termine sopra indicato non può che decorrere dal deposito del ricorso, giacché in caso contrario il termine stesso verrebbe ingiustificatamente esteso in relazione alla data di emissione del provvedimento del Tribunale; di conseguenza il termine decorre dal 31.1.2017.



P Q M

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

1. **ASSEGNA** termine alla società ricorrente di 90 giorni, decorrenti dal deposito del ricorso (ossia dal 31.1.2017), e dunque termine sino al **2.5.2017**, per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione previsti dai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f., ovvero per la proposizione della domanda prevista dall'articolo 182-bis, primo comma l.f.;
2. **NOMINA** commissario giudiziale il dott. Massimo Montardi, con studio in Imperia via Palestro n. 11, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente compirà fino alla scadenza del suddetto termine e successivamente (in caso di deposito del piano e della proposta) fino all'eventuale decreto di ammissione, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati, nonché esprimere i pareri richiesti sulle istanze eventualmente presentate;
3. **DISPONE** che la ricorrente:
 - 3.1. entro il termine di **un mese** dalla comunicazione del presente decreto provveda al versamento della **somma di € 7.000,00** quale anticipo di quella presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento delle spese di procedura;
 - 3.2. depositi lo Statuto societario;
 - 3.3. depositi con periodicità mensile a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento provveda a depositare presso la cancelleria del Tribunale, trasmettendone copia al commissario giudiziale:
 - una relazione dettagliata sulla situazione finanziaria aggiornata dell'impresa, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale sia descritta la situazione patrimoniale della società al 31.12.2016 e siano registrate tutte le operazioni attive e passive compiute dal deposito del ricorso, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle variazioni di magazzino;
 - una relazione informativa ed esplicativa, anch'essa sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva e del piano, nella quale siano indicati gli incarichi conferiti in vista dello stesso e i compensi eventualmente corrisposti o da corrispondere, nonché una relazione sulla gestione corrente, anche finanziaria, con allegazione di elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio;
 - gli estratti conto relativi a tutti i conti correnti bancari intestati alla società ricorrente (ovvero sui quali esso ha appostate somme proprie e di cui ha la disponibilità anche indiretta) da cui risultino tutti i movimenti effettuati nel periodo;



4. **DISPONE** che il commissario giudiziale, successivamente all'esame della documentazione prodotta dalla società e all'acquisizione degli elementi informativi ritenuti necessari, anche eventualmente a seguito di accesso presso l'impresa, depositi una motivata relazione scritta;

5. **SEGNALA:**

- a) che non possono essere compiuti fino all'eventuale decreto di ammissione di cui all'art. 163 l.f. atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti sorti anteriormente al deposito della domanda di concordato per nessun motivo;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro – anche il mancato deposito in termini della somma per le spese fissata da questo Tribunale.

Manda alla Cancelleria perché dia comunicazione del presente provvedimento all'istante ed al Pubblico ministero;

Dispone che la Cancelleria provveda a pubblicare sul registro dell'impresa, entro il giorno successivo al deposito, la relazione sottoscritta dal legale rappresentante della ricorrente relativa alla situazione finanziaria aggiornata dell'impresa.

Così deciso in Imperia in camera di consiglio il 14.2.2017

Il Giudice Estensore
(M. Teresa De Sanctis)



Il Presidente
(Silvana Oronzo)

TRIBUNALE DI IMPERIA
Depositato in Cancelleria

Imperia, 15 FEB 2017

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Rosella Maimonte)